



REGOLAMENTO DI ATENEO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DESTINATARI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 29, COMMA 19, DELLA LEGGE 240/2010

EMANATO CON D.R. N. 356 DEL 30 LUGLIO 2014
IN VIGORE DAL 1 AGOSTO 2014
MODIFICATO CON D.R. N. 470 DEL 21 OTTOBRE 2014

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la selezione, mediante valutazione comparativa, dei professori e dei ricercatori destinatari dell'incentivo una tantum di cui all'art. 29, comma 19, della legge 240/2010, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 314 “*Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico – Art. 29, comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240*”, per l'anno 2011, e dal D.M. 26 luglio 2013, n. 665 “*Criteri e modalità per il riparto tra gli atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240*”, per gli anni 2012 e 2013.

Art. 2

Risorse disponibili

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, a valere sulle risorse del FFO 2011 (previste dal D.M. 3 novembre 2011, n. 439 e precisamente dall'art. 13 “Interventi specifici”), del FFO 2012 (previste dal D.M. 16 aprile 2012, n. 71 e precisamente dall'art. 12 “Interventi previsti da disposizioni legislative”) e del FFO 2013 (previste dal D.M. 8 agosto 2013, n. 700 e precisamente dall'art. 11 “Interventi previsti da disposizioni legislative”), all'Università degli Studi della Basilicata, relativamente a ciascun anno, sono state assegnate le seguenti risorse:

- 2011 - 116.283,00 euro;
- 2012 - 206.312,00 euro;
- 2013 - 351.931,00 euro.



2. Le risorse di cui al comma 1 sono distribuite in misura proporzionale al numero dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia. Il Consiglio di amministrazione, per motivate esigenze, sentito il Senato accademico, può utilizzare fino a un terzo delle risorse ripartite proporzionalmente per ruolo e per fascia a favore di diverso ruolo o fascia. L'incentivo può essere attribuito al 50% massimo dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo e fascia, relativamente all'anno 2011, e al 60% massimo dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo e fascia, relativamente a ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Art. 3 Destinatari

1. L'incentivo, per ciascun anno, sarà attribuito esclusivamente a seguito di partecipazione alla relativa selezione, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento. Possono presentare domanda i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori che, in ciascun anno, avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e che si trovino nella condizione di "docente scientificamente attivo".

Art. 4 Bando e modalità di presentazione delle domande

1. Relativamente a ciascun anno, per la partecipazione alla selezione sono emanati bandi distinti per ruolo e per fascia. I bandi sono emanati con decreto rettorale. Ciascun bando dovrà prevedere:

- 1) i requisiti per la partecipazione alla selezione;
- 2) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- 3) i criteri di valutazione;
- 4) la quantificazione delle risorse disponibili;
- 5) il numero di incentivi attribuibili, non superiore al 50% dei soggetti ammissibili per l'anno 2011 e al 60% dei soggetti ammissibili per ciascuno degli anni 2012 e 2013, determinato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

2. I bandi devono essere pubblicati nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dei bandi.



Art. 5

Criteria e modalità di valutazione

1. Per ciascuna selezione, la valutazione delle domande è effettuata da una apposita commissione, nominata dal Rettore. Non possono essere componenti della commissione i soggetti ammissibili alla selezione.

2. La valutazione, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 314 e dal D.M. 26 luglio 2013, n. 665, che sarà effettuata esclusivamente per i professori e i ricercatori che abbiano presentato, unitamente alla domanda, la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/10, ovvero delle norme previgenti in materia, si baserà sui seguenti criteri:

- assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico rivestito e alle esigenze dell'ateneo;
- accertamento della effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
- verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale.

3. La relazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere presentata:

Anno di riferimento per l'incentivo	Triennio di riferimento per l'attività di ricerca e gestione (anno solare)	Triennio di riferimento per l'attività didattica (anno accademico)
2011	2009 - 2010 - 2011;	2008/2009; 2009/2010; 2010/2011
2012	2010 - 2011 - 2012;	2009/2010; 2010/2011; 2011/2012
2013	2011 - 2012 - 2013.	2010/2011; 2011/2012; 2012/2013

4. La commissione, in relazione alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, per la valutazione, dispone di 100 punti, così distribuiti:

	Professori	Ricercatori
Attività e produzione scientifica	40 punti	60 punti
Attività didattica	20 punti	20 punti
Attività gestionale	40 punti	20 punti

Alle singole attività/incarichi rientranti in ciascuna tipologia, sarà attribuito un punteggio specifico, a seconda del ruolo di appartenenza:



Valutazione attività scientifica

La valutazione dell'attività scientifica dei professori e dei ricercatori dovrà tenere conto dell'attività svolta nell'ambito di progetti di livello europeo o internazionale o nazionale che prevedano procedure comparative fino al conseguimento di un punteggio massimo di 5 punti nel triennio secondo il seguente prospetto:

	per progetto
Coordinatore progetti europei e internazionali	5
Responsabile locale progetti europei e internazionali	2
Coordinatore nazionale PRIN/FIRB e altri progetti nazionali con procedure di valutazione comparative	3
Responsabile locale PRIN/FIRB e altri progetti nazionali con procedure di valutazione comparative	1

Valutazione produzione scientifica

Il punteggio per la produzione scientifica, per i professori fino a un massimo di 35 punti nel triennio e per i ricercatori fino ad un massimo di 55 punti nel triennio, sarà attribuito proporzionalmente all'indice calcolato per ogni singolo docente normalizzato al valore del 75-esimo percentile nell'area di riferimento, secondo i criteri contenuti nelle più recenti "Procedure di valutazione della produzione scientifica dell'Università degli Studi della Basilicata" in adozione nell'Ateneo. La graduatoria di riferimento per ciascuna area è unica, per i professori e per i ricercatori; il punteggio è normalizzato per la fascia di appartenenza (professori e ricercatori).

Il periodo di riferimento sarà quello del triennio di cui al comma 3.

Valutazione attività didattica

Verranno attribuiti 5 punti ai professori ed ai ricercatori che abbiano avuto valutato almeno un insegnamento nel triennio preso a riferimento.

Per i professori, per ciascun anno accademico, sono valutate, inoltre, i CFU di didattica frontale a titolo gratuito, secondo la seguente formula: $(n. \text{ di CFU}) / 3$, fino ad un massimo di 5 punti per anno e 15 punti nel triennio.

Per i ricercatori, per ciascun anno accademico, sono valutati, inoltre, gli insegnamenti tenuti a qualunque titolo, secondo la seguente formula: $(n. \text{ di CFU}) / 3$, fino ad un massimo di 5 punti per anno e 15 punti nel triennio.

Valutazione attività gestionale

La valutazione delle attività/degli incarichi rientranti nella presente tipologia sarà effettuata esclusivamente per i professori e ricercatori che abbiano preso parte ad almeno il 50% delle sedute del Consiglio di Facoltà, ovvero della Struttura primaria, in ciascuno degli anni del triennio preso a riferimento.



		Professori	Ricercatori
		40 punti	20 punti
		max triennio	max triennio
Sedute Consigli di Facoltà, Comitati ordinatori, Consigli delle Strutture primarie	% presenza		
	51-60	1	1
	61-70	2	2
	71-80	3	3
	81-90	4	4
	91-100	5	5
<hr/>			
	per anno	max triennio	max triennio
Componente Senato accademico/Consiglio di amministrazione	4	35	15
Direttore Struttura primaria	9		
Preside Facoltà	7		
Presidente Comitato ordinatore	5		
Direttore Dipartimento	6		
Presidenza Commissione istruttoria permanente (CIP)	4		
Coordinatore Consiglio Corso di studio (dal 2012-2013)	5		
Presidente Commissione didattica paritetica	2		
Presidente Commissione paritetica docenti-studenti (dal 2012-2013)	3		
Coordinatore Dottorato	2		
Coordinatore Dottorato (dal XXIX ciclo)	3		
Direttore Scuola di Specializzazione, Direttore/Presidente Centri ateneo	3		
Vicari Direttori delle Strutture primarie, Presidi vicari/Vicari dei Presidenti di Comitati Ordinatori	2		
Delegato del Rettore/Prorettore delegato	1		
Rappresentante organi centri di ateneo	1		
Commissioni deliberate dal Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Rettore, Direttore amministrativo/generale	1		

Art. 6 Graduatoria

1. Per ciascuna selezione è redatta una graduatoria di merito. Il punteggio attribuito a ciascun partecipante alla selezione è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuna delle tre tipologie di attività valutabili. A parità di merito precede il professore/ricercatore più giovane di età. La graduatoria è approvata con delibera del Consiglio di amministrazione.

2. L'elenco degli ammessi al beneficio, in ordine alfabetico, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.



Art. 7

Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.